

Orbene, nel caso di specie, al fine di negare l'esistenza di un *fumus* tale da autorizzare la sospensione del processo di esecuzione, è necessario e sufficiente rilevare che le somme versate, nel corso del processo e a distanza di molti anni dalle scadenze contrattuali, corrispondono all'incirca al debito in linea capitale, di talché in nessun modo possono ritenersi coperti gli interessi anche solo semplicemente legali (tanto meno quelli soglia) e le non irrilevanti spese processuali.

Vero è che un calcolo approssimativo sulla base dei tassi soglia periodicamente rilevati e tenendo conto dei parziali pagamenti, imputati prima al capitale e poi agli interessi, come per contratto e per legge (art. 1194 c.c.), conduce a valutare l'esistenza ad oggi di una debitoria residua di circa € 58.000,00, oltre spese.

Le contestazioni in merito alla misura del credito non hanno qui rilievo, potendo e dovendo valutarsi esse nella competente sede distributiva, senza essere idonee a legittimare l'arresto di una procedura esecutiva legittimamente fondata.

P.Q.M.

Letti gli artt. 615, 616, 624 c.p.c., a scioglimento della riserva formulata all'udienza dell' 8 ottobre 2013,

RIGETTA

- l'istanza di sospensione del processo proposta da **YYY**, compensando le spese della fase cautelare;
- assegna il termine di mesi tre per l'introduzione del giudizio di merito a mezzo atto di citazione da notificare alle controparti nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis ridotti alla metà e conseguente iscrizione della causa nel ruolo degli affari contenziosi
- rinvia il processo esecutivo per ulteriore controllo delle attività in corso al 28 gennaio 2014.

Napoli, 16 ottobre 2013

Il giudice dell'esecuzione
(Antonio Casoria)

VI E' FIRMA DIGITALE